



*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231*

AGGIORNATO AL: MARZO 2014



INDICE

PARTE A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DI GOVERNANCE	3
INTRODUZIONE E METODOLOGIA ADOTTATA	3
A.1 ORGANIGRAMMA	4
A.3 IL SISTEMA DI GOVERNANCE.....	5
PARTE B) ATTIVITA' OPERATIVA E FATTISPECIE DI REATO. CONFRONTI	7
B.1 TABELLA DI CONFRONTO FRA REATI PRESUPPOSTO, DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E INTENSITÀ DEL RISCHIO.	7
<i>B.1.1 Descrizione del modello di rilevazione del rischio</i>	7
B.2 DESCRIZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI	26
B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI IN MATERIA DI MARKET ABUSE.	29
PARTE C) RISULTATO DELLA MISURAZIONE E PROTOCOLLI	30
C.1 RISULTATO DELLE MISURAZIONE	30
PARTE D) IL CODICE ETICO	31
D.1 CODICE ETICO	31
PARTE E) L'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
E.1 NOMINA	37
E.2 REGOLAMENTO DELL 'O.D.V. SUE FUNZIONI E POTERI	37
PARTE F) FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA	41
F.1 FORMAZIONE	42
F.2. INFORMATIVA.....	42
PARTE G) SISTEMA DISCIPLINARE	42
G.1 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	45
<i>G.1.1 Sanzioni conservative del rapporto di lavoro</i>	46
<i>G.1.2 Sanzioni risolutive del rapporto di lavoro</i>	47
G.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	48
G.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, COLLABORATORI, TIROCINANTI E TERZI	48
PARTI SPECIALI	50
PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50
PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI.....	54
PARTE SPECIALE C - REATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	58
PARTE SPECIALE D - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	59
1. ARTICOLO 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	60
2. DESCRIZIONE DEI REATI	61
3. ATTIVITA' SENSIBILI	63
4. STRUTTURA DEL "SISTEMA "SICUREZZA"	64



5.	CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'	68
	PARTE SPECIALE E - REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	72
1.	ARTICOLO 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01.....	73
2.	DESCRIZIONE DEI REATI	74
3.	ATTIVITA' SENSIBILI.....	78
4.	STRUTTURA E MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE	80
5.	CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'	83
	PARTE SPECIALE F.- REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....	85
1.	ARTICOLO 25 BIS.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	86
2.	DESCRIZIONE DEI REATI	87
3.	ATTIVITA' SENSIBILI.....	93
4.	CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'	94
	PARTE SPECIALE G - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	96
1.	ARTICOLO 25 NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	97
2.	DESCRIZIONE DEI REATI	98
3.	ATTIVITA' SENSIBILI.....	104
4.	CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'	105

PARTE A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DI GOVERNANCE

INTRODUZIONE E METODOLOGIA ADOTTATA.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/2001, sono ormai trascorsi più di dieci anni.

Il legislatore, nel corso di questo periodo, relativamente breve, ha emanato una serie di provvedimenti legislativi che hanno fatto confluire all'interno del Decreto Legislativo 231/2001 nuove fattispecie di reato, fra quelle sanzionabili in capo all'ente, quale autonomo soggetto giuridico che risponde, in via amministrativa, con sanzioni più o meno gravi, di comportamenti o atti compiuti dai soggetti apicali o subordinati nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presupposto giuridico rimane l'interconnessione fra l'atto compiuto e il vantaggio per l'ente medesimo.

La Società in questi anni, ha vigilato attentamente sulla costante applicazione del modello ed ha effettuato periodiche attività di verifica, volte ad accertare che la corretta applicazione delle regole societarie,



consenta di ridurre o eliminare il rischio di commissione di fatti-reati e, segnatamente, di quei fatti-reati rientranti nel sistema previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Questo documento dunque si propone di **descrivere** le attività aziendali attualmente svolte che espongono astrattamente l'ente a potenziali rischi di commissione di quei reati presupposto rubricati nel decreto.

Questo documento, dovendo compenetrare l'esigenza di descrivere le attività svolte in passato e le attività previste per le nuove fattispecie di reato, si presenta di fatto come un "**Nuovo Modello**", anche al fine di rendere più semplice ed agevole la consultazione del documento stesso.


Ciò premesso, la metodologia utilizzata per redigere una nuova versione del Modello, prende a base l'intero catalogo dei reati compreso nel decreto legislativo 231/2001, aggiornato al dicembre 2010.

Le ipotesi di reato sono state singolarmente confrontate con le aree aziendali nelle quali si prevede possa esistere il rischio astratto di commissione di un fatto reato.

Per ciascuna area, laddove necessario, è stato elaborato un protocollo, ossia un comportamento che ha natura prescrittiva per gli esponenti, i dipendenti della società, i collaboratori esterni.

A.1 ORGANIGRAMMA.

Alla data di aggiornamento del presente documento (Marzo 2014) l'attività operativa della Società, in seguito al trasferimento del commercio elettronico alla controllata Frael S.p.A., risulta essere limitata all'affitto della piattaforma tecnologica. Pertanto, la struttura organizzativa della Società risulta particolarmente semplificata rispetto alla situazione precedente. Stante la precedente premessa, l'organigramma della Società è il seguente:



A.3 IL SISTEMA DI GOVERNANCE

Il modello di controllo non può prescindere dalla conoscenza della Governance aziendale e del sistema delle deleghe. Detti elementi sono fondanti per la realizzazione di un sistema di controllo efficace, efficiente ed economico.

CHL, in quanto emittente quotato, fin dal 2000 (data della quotazione dei propri strumenti finanziari) ha aderito ai suggerimenti previsti dal Codice di Autodisciplina e da tale anno, mette a disposizione degli azionisti una relazione sullo stato della propria governance che dal 2007 è di tipo monistico.



Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero congruo di Amministratori non esecutivi e Indipendenti.

In luogo del Comitato per il controllo interno sulla gestione e del Collegio Sindacale, il sistema monistico prevede la presenza del Comitato per il controllo sulla gestione.

Il Consiglio d'Amministrazione che ha provveduto alla nomina del dirigente preposto non ha compreso in tale delega le funzioni di Direttore Amministrazione e Finanza che rimangono in capo all'Amministratore Delegato.

Nessun altro dipendente può rappresentare la società nei rapporti con i terzi, né può conferire incarichi, nominare consulenti, sottoscrivere contratti, concedere sconti, abbuoni o dilazioni ulteriori rispetto a quelli già previsti nella intranet aziendale, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore delegato o del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

La tabella che segue, mostra l'elenco degli organi amministrativi e di controllo della Società.

CHL S.p.A.	
	Sistema monistico
Organi di gestione e controllo	
C.d.A.	SI
Collegio Sindacale	N/A
Comitato per il controllo interno	N/A
Internal auditor	NO
Comitato per il controllo sulla gestione	SI
Società di revisione	SI
O.d.v. 231/2001	SI
Dirigente preposto	SI



PARTE B) ATTIVITA' OPERATIVA E FATTISPECIE DI REATO. CONFRONTI

B.1 TABELLA DI CONFRONTO FRA REATI PRESUPPOSTO, DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E INTENSITÀ DEL RISCHIO.

La complessità del quadro normativo di riferimento ha suggerito di estendere l'esame all'intero catalogo dei reati aggiornato al dicembre 2013, affiancando a ciascuna fattispecie, l'area aziendale nella quale, l'astratta commissione di un reato è verosimilmente più probabile.

Dal confronto fra la fattispecie-reato e la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (accertata ma non nel dettaglio descritta), si è declinata un'intensità del rischio la cui classificazione convenzionale in "bassa" "media" e "alta" ha consentito la valutazione e la descrizione di specifici protocolli, ossia norme comportamentali di carattere prescrittivo per tutti quei soggetti (amministratori, procuratori, dipendenti collaboratori) che intervengono nei processi lavorativi a rischio.

E' opportuno precisare che un rischio definito al momento dell'indagine "**basso**", per effetto di modifiche organizzative può diventare "**medio**", o "**alto**"; o viceversa un rischio precedentemente definito "**alto**" può, per la cessazione di una determinata attività o per la rimozione di una criticità riscontrata, essere declassato a "**medio**" o "**basso**".

B.1.1 Descrizione del modello di rilevazione del rischio

Il modello realizzato tiene nella doverosa considerazione i seguenti fattori:



- a) l'intensità dell'attività (ossia la frequenza e la modalità con la quale si svolge)
- b) la valutazione del rischio complessivo;

B.A.B.R.	10	A.A.B.R.	30	Codice	Svolgimento dell'attività	Maggiorazione ai valori
B.A.M.R.	20	A.A.M.R.	40	AI	Attività Interna	+10
B.A.A.R.	30	A.A.A.R.	50	AE	Attività Esterna	+20
				AIE	Attività Interna e Esterna	+30
B.A.B.R. = BASSA ATTIVITA' BASSO RISCHIO						
B.A.M.R.= BASSA ATTIVITA' MEDIO RISCHIO						
B.A.A.R. = BASSA ATTIVITA' ALTO RISCHIO						
A.A.B.R. = ALTA ATTIVITA' BASSO RISCHIO						
A.A.M.R.= ALTA ATTIVITA' MEDIO RISCHIO						
A.A.A.R.= ALTA ATTIVITA' ALTO RISCHIO						



ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Dir. Amministrativa	B.A.B.R. +AIE	si
		Dir. Commerciale	B.B.A.R. +AIE	si
		Sistemi informativi	Nessun rischio	Nessuno
		Ufficio del personale	Nessun rischio	Nessuno



ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617- quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640- quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Dir. Amministrativa	B.A.M.R. +AI	si
		Dir. Commerciale		
		Sistemi informativi		
		Ufficio del personale		



ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO
Art. 25 Concussione e corruzione	<p>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.</p> <p>Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p>	Dir. Amministrativa	Nessun rischio	Nessuno
		Dir. Commerciale	Nessun rischio	Nessuno
		Sistemi informativi	Nessun rischio	Nessuno
		Ufficio del personale	Nessun rischio	Nessuno



ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO
Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'art. 453 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'art. 453, e dalla lettera b), in relazione all'art. 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino e duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.	Dir. Amministrativa	B.A.B.R. +AIE	si
		Dir. Commerciale	B.B.A.R. +AIE	si
		Sistemi informativi	Nessun rischio	Nessuno
		Ufficio del personale	Nessun rischio	Nessuno



ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO
Art. 25-ter Reati societari (Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate secondo quanto disposto dall'art. 39 comma 5 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262)	<p>In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote;</p> <p>c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2626, secondo comma, del codice civile, la</p>	<p>Dir. Amministrativa</p> <hr/> <p>Dir. Commerciale</p> <hr/> <p>Sistemi informativi</p> <hr/> <p>Ufficio del personale</p>	<p>A.A.A.R+AIE</p>	<p>si</p>



	<p>sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centoottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centoottanta quote;</p>			
--	---	--	--	--



	<p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;</p> <p>r) per il delitto di aggio previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>			
ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO



Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	<p>In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1 che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>	Dir. Amministrativa	Nessun rischio	Nessuno
		Dir. Commerciale	Nessun rischio	Nessuno
		Sistemi informativi	Nessun rischio	Nessuno
		Ufficio del personale	Nessun rischio	Nessuno
DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO	PROTOCOLLO



Art. 25-quater. 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	<p>In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	Dir. Amministrativa	Nessun rischio	Nessuno
		Dir. Commerciale	Nessun rischio	Nessuno
		Sistemi informativi	Nessun rischio	Nessuno
		Ufficio del personale	Nessun rischio	Nessuno
ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO
Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	<p>In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater,1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b),</p>	Dir. Amministrativa	Nessun rischio	Nessuno
		Dir. Commerciale	Nessun rischio	Nessuno
		Sistemi informativi	Nessun rischio	Nessuno



	si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.	Ufficio del personale	Nessun rischio	Nessuno
ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO
Art. 25-sexies Abusi di mercato	In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1 il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Dir. Amministrativa	B.A.A.R. +AIE	si
		Dir. Commerciale		
		Sistemi informativi		
		Ufficio del personale		



ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO
Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	<p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	Dir. Amministrativa Dir. Commerciale Sistemi informativi Ufficio del personale	B.A.A.R.+AI	si



ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL REATO	AREA AZIENDALE	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	PROTOCOLLO
Articolo 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	<p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	Dir. Amministrativa	Nessuna attività	Nessuno
		Dir. Commerciale	Nessuna attività	Nessuno
		Sistemi informativi	Nessuna attività	Nessuno
		Ufficio del personale	Nessuna attività	Nessuno
Articolo 25-novies Reati in materia di violazione del diritto d'autore	<p>L'art. 25 – novies del D.Lgs. 231/01 prevede comporta l'applicazione a carico dell'Ente delle seguenti sanzioni:</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941.</p>	Sistemi informativi	A.A.B.R. +AI	SI
		Dir. Amministrativa		
		Dir. Commerciale		



Articolo 25- decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	L'art. 25 – decies del D.Lgs. 231/01 prevede comporta l'applicazione a carico dell'Ente delle seguenti sanzioni pecuniarie: 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.	Dir. Amministrativa	B.A. B.R	NO
Articolo 25 – undecies Reati Ambientali	1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 29-quattordices, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 1, 7, prima ipotesi, 9, 12 e 14, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 3, 4, 5, primo periodo, 7, seconda ipotesi, 8 e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. c) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. d) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;	Reparti operativi	Nessuna attività	Nessuno



	<p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>e) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per la violazione dell'articolo 259, primo comma, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>g) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>i) per la violazione dell'articolo 279, ad eccezione dell'ultima ipotesi del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p>			
--	--	--	--	--



	<p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera c), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere b), n. 3), c), n. 3), e g), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».</p>			
Articolo 25 – duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	<p>L'art. 25 – duodecies del D.Lgs. 231/01 prevede comporta l'applicazione a carico dell'Ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-</p>	Dir. Personale	Nessuna attività	Nessuno



	bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro			
Articolo 25-bis 1 Reati contro l'industria ed il commercio	L'art. 25 – bis.1 del D.Lgs. 231/01 prevede comporta l'applicazione a carico dell'Ente delle seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	Dir. Commerciale	B.A.B.R+AIE	SI
		Sistemi informativi		



TABELLA RIEPILOGATIVA

DESCRIZIONE REATO	ESPOS. AL RISCHIO	PUNTEGGIO	AREA AZIENDALE	PROT
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	B.A.B.R. +AIE	10+30=40	Dir. Amm. Dir. Comm.	Parte speciale A
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.	B.A.B.R. +AIE	10+30=40	Potenzialmente tutte	Parte speciale E
Art. 25 Concussione e corruzione	N.N.	0	No	No
Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	B.A.B.R. +AIE	10+30=40	Dir. Amm. Dir. Comm.	No
Art. 25-bis1 Reati contro l'industria ed il commercio	A.A.B.R.+ AIE	30+30=60	Dir.Comm Sistemi Inf.	Parte speciale F
Art. 25-ter Reati societari	A.A.A.R+AIE	50+30=80	Tutte	Parte speciale B
Art. 25- quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	N.N.	0	No	No
Art. 25 quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	N.N.	0	No	No
Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	N.N.	0	No	No
Art. 25-sexies Abusi di mercato	B.A.A.R. +AIE	30+30=60	Tutte	SI
Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	B.A.A.R.+AIE	30+30=60	Tutte	Parte speciale D
Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	N.N.	0	No	Parte speciale C
Art. 25-novies Reati in materia di violazione del diritto d'autore	B.A.B.R.+AI	10+10=20	Tutte	Parte speciale G
Articolo 25- decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	B.A.B.R.	10+10=20	Dir. Amm.	No
Articolo 25 – undecies Reati Ambientali	N.N.	0	No	No
Articolo 25 – duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	N.N.	0	No	No



B.2 DESCRIZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI.

L'Amministratore Delegato, esercita un controllo diretto sulle attività amministrative.

L'organigramma dell'ufficio contabilità e finanza di seguito riportato indica la distribuzione delle funzioni.





TABELLA A) DESCRIZIONE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE			Automazione procedure			
Attività	Competenze	Enti esterni	Nessuna	Bassa	Media	Alta
Personale	Gestisce gli adempimenti	Confesercenti		X		
Tesoreria Contabilità Generale Gestione cassa	Dispone i pagamenti (non li esegue), Effettua le riconciliazioni degli estratti conto	Nessuno			X	X
	Gestisce l'area attività di registrazione, controllo e sollecito di clienti	Nessuno			X	X
Direzione Affari Aziendali e Legali	Gestisce i rapporti legali con i terzi. Adempie alle funzioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e Societari	Nessuno		X		

Per una descrizione dettagliata delle attività e dei protocolli di controllo relativi alle procedure amministrative si rimanda alla lettura dell'apposito Manuale delle procedure contabili ed amministrative.



TABELLA D) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INVESTOR RELATIONS


	Adempimento	Attività	Ente Competente	Ente Controllo	Soggetto Autorizzativo	Ente Approvante
ATTIVITA' DI INVESTOR RELATIONS	Comunicati Stampa	Elaborazione e diffusione	Investor Relator Affari Societari e Legali	Amministratore Delegato Presidente Comitato Controllo Interno	Presidente e Amm. Delegato	Presidente e Amm. Delegato
	Interviste	Presidente e Amm. Delegato	Presidente e Amm. Delegato	Nessuno non attuabile	Presidente e Amm. Delegato	
	Gestione informazioni price sensitive	Presidente e Amm. Delegato	Presidente e Amm. Delegato	Presidente Comitato Controllo Interno	Presidente e Amm. Delegato	Presidente e Amm. Delegato



B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI IN MATERIA DI MARKET ABUSE.

La società, quale emittente quotato, ha provveduto ad adempiere a tutte le prescrizioni previste dalla delibera Consob numero 15232 del 29 novembre 2005 ed in particolare alla

- **realizzazione** in proprio di un registro nel quale censire tutti i soggetti che hanno accesso ad informazioni sull'andamento aziendale;
- **gestione informatizzata** di detto registro, con modalità che consente l'immediata comunicazione da parte dei soggetti rilevanti alla società e, dalla società al mercato, delle operazioni compiute su strumenti finanziari dell'emittente, oggetto di segnalazione;
- **comunicazione** ai soggetti rilevanti degli obblighi che il regolamento emittenti pone a loro carico e dei soggetti collegati a questi ultimi;
- **approvazione** di un codice di internal dealing.





PARTE C) RISULTATO DELLA MISURAZIONE E PROTOCOLLI.

C.1 RISULTATO DELLE MISURAZIONE

Come abbiamo visto nel precedente capitolo B), la misurazione del rischio ha consentito la valutazione di alcuni rischi insiti nello svolgimento dell'attività

In ragione dei risultati sopra esposti, si può procedere alla descrizione dei principi generali e specifici di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio. Tale descrizione viene effettuata nelle apposite "Parti Speciali" allegate in appendice al presente modello.



PARTE D) IL CODICE ETICO

D.1 CODICE ETICO

PREMESSA E OBIETTIVI.

In linea con il quadro d'azione delineato dall'Unione Europea, CHL S.p.A. ha sviluppato ed applicato tutte le iniziative che concorrono a promuovere la Responsabilità Sociale dell'impresa.

In tal senso, ha scelto di impegnarsi ad adottare comportamenti responsabili sul piano sociale anche mediante il ricorso del presente codice di condotta aziendale.

CHL S.p.A., consapevole che l'etica nei comportamenti costituisce valore fondante e condizione di successo per l'Azienda e che principi quali l'onestà, l'integrità morale, la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano la base fondamentale di tutte le attività, definisce le linee guida a cui dovranno essere improntati i comportamenti nelle relazioni interne e nei rapporti con l'esterno.

In particolare, i principi etici del presente Codice assumono notevole importanza contribuendo ad affermare la credibilità dell'Azienda nel contesto civile ed economico nel quale opera, e traducendo in vantaggio competitivo l'apprezzamento dei valori che caratterizzano il modo di operare dell'impresa.

DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il Codice Etico si rivolge agli Amministratori, a tutti i dipendenti di CHL S.p.A., e a coloro che operano, stabilmente o temporaneamente, per conto delle Società (in seguito "destinatari").

Il Codice definisce le regole di comportamento che dovranno essere rispettate nel corso dell'espletamento delle attività professionali e rappresenta le linee guida da seguire nei rapporti con i colleghi e nelle relazioni con clienti, fornitori e partner, con le altre Aziende, con Enti e Istituzioni Pubbliche, con le Organizzazioni politiche e sindacali e con gli organi di informazione.



CHL S.p.A. si adopererà affinché il Codice sia portato a conoscenza dei destinatari affinché con il loro comportamento ne favoriscano la piena applicazione e a dare visibilità negli appositi documenti (bilanci, relazione sul governo societario ecc.) dell'esistenza di detto Codice quale parte integrante e sostanziale del Modello di Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

PRINCIPI GENERALI.

I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli aziendali, devono essere improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto.

I destinatari devono evitare attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con gli interessi della società o che potrebbero interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi aziendali.

In particolare, tutti i destinatari sono tenuti a:

- evitare situazioni in cui gli interessi personali possano generare conflitti di interesse con quelli della Società;
- non perseguire, nell'espletamento della propria attività lavorativa, interessi personali in conflitto con gli interessi della Società;
- non utilizzare, a proprio beneficio o a beneficio di terzi, in modo diretto o indiretto, opportunità di business destinate alla Società;
- non accettare donazioni, favori o utilità di alcun genere, ad eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia commerciale di modico valore purché non siano finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- non effettuare donazioni in denaro o in beni, ad eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia commerciale di modico valore;
- non trattare affari in concorrenza con la Società;
- operare nei rapporti con i terzi in conformità alla legge, alle regole di comportamento del presente Codice, alle norme e alle procedure interne;
- non utilizzare informazioni avute in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni aziendali per acquisire vantaggi in modo diretto o indiretto ed evitarne ogni uso improprio e non autorizzato;



-
- non porre in essere comportamenti che possano avvantaggiare Aziende concorrenti.

Nel caso vi siano dubbi sulla condotta da adottare, ciascun destinatario è tenuto a rivolgersi al proprio diretto responsabile, alla Direzione per gli Affari Societari e Legali o all'Organo di Vigilanza Interno.

TUTELA DEI DIRITTI E DELLA DIGNITÀ DEI LAVORATORI.

Ciascun destinatario, nell'ambito del proprio ruolo, si impegna a favorire un ambiente di lavoro privo di pregiudizi, nel rispetto della personalità dei lavoratori; in tal senso, collabora attivamente per mantenere un clima interno che garantisca il rispetto della dignità di ciascuno.

I rapporti tra i dipendenti della Società sono improntati a valori di civile convivenza e si svolgono nel rispetto dei diritti e della libertà delle persone e dei principi fondamentali che affermano la pari dignità sociale senza discriminazioni per ragioni di nazionalità, lingua, sesso, razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale, condizioni fisiche o psichiche.

I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali. Ciascun responsabile di unità organizzativa è tenuto ad esercitare i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Ciascun dipendente è tenuto ad essere collaborativo, assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E TENUTA DELLE INFORMAZIONI.

Ciascun destinatario è responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti, nonché del loro utilizzo in modo proprio e conforme ai fini aziendali.

Le informazioni che confluiscono nei report periodici e nella contabilità, sia generale che analitica, devono attenersi ai principi di trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza. A tal proposito ciascun destinatario è tenuto a collaborare alla rappresentazione corretta delle attività aziendali.



I destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze delle informazioni e della documentazione sono tenuti a riferire tali situazioni agli organi preposti alla verifica tramite il proprio responsabile, se dipendente, ovvero il proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

Le informazioni e i documenti, i dati e le conoscenze, possono essere acquisiti, usati o comunicati solo dalle persone autorizzate in via generale, per posizione aziendale o funzione, ovvero specificamente incaricate.

TUTELA DEI LUOGHI DI LAVORO.

La Società si impegna a garantire, nel rispetto della legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti adottando tutte le misure necessarie.

I destinatari si impegnano a rispettare le misure di prevenzione e sicurezza poste in essere.

TUTELA AMBIENTALE.

La Società, fermo restando la normativa applicabile, adotta tutte le misure finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività .

Si impegna a porre in essere misure volte a sensibilizzare l'attenzione ed il rispetto dell'ambiente da parte di tutti i destinatari.

Le norme etiche nei confronti di terzi.

RAPPORTI CON I CLIENTI E FORNITORI.

Nei rapporti con i clienti e i fornitori ciascun destinatario rappresenta la Società, di cui è parte integrante.

L'attenzione al cliente è perseguita con competenza, professionalità, cortesia, trasparenza, correttezza ed imparzialità, nella consapevolezza che è importante garantire la soddisfazione delle aspettative e consolidare la fiducia nella società e nel suo marchio.



L'eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti e la disponibilità a garantire una risposta immediata e qualificata alle richieste, costituiscono gli elementi distintivi del rapporto della società con la clientela.

Le relazioni commerciali con i fornitori si svolgono nel rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di opportunità, efficienza ed economicità per la società.

RAPPORTI CON P.A. ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI.

I rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità ed indipendenza e sono riservati alle funzioni aziendali competenti.

Fatte salve le prerogative sindacali previste dalla normativa di legge e di contratto vigenti, ciascun destinatario deve essere consapevole che l'eventuale coinvolgimento in attività politiche avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle leggi.

La Società non eroga contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni, di carattere politico o sindacale, né ai loro rappresentanti.

Le informazioni e le comunicazioni devono essere corrette, chiare e tra loro omogenee, ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del business.

La partecipazione, in nome o in rappresentanza della Società, ad eventi, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata, nel rispetto delle procedure.

RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.



I rapporti della società con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali preposte, oppure ai destinatari dalle stesse espressamente autorizzati, e devono essere svolti in coerenza con le strategie aziendali di comunicazione.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E VIOLAZIONE DEL CODICE.

Il sistema di controllo interno è realizzato attraverso l'insieme degli strumenti e delle procedure necessarie a indirizzare, gestire e verificare le attività della società, orientandole al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed alla prevenzione dei relativi rischi.

Il sistema di controllo nel suo insieme contribuisce a garantire il rispetto delle leggi, delle procedure interne, delle strategie e delle politiche aziendali, il conseguimento degli obiettivi prefissati, la tutela del patrimonio materiale e immateriale della società, la gestione aziendale secondo criteri di efficacia e di efficienza, nonché l'attendibilità delle informazioni contabili e gestionali verso l'interno e l'esterno della società.

A tal fine ogni operazione e transazione, debitamente autorizzata e registrata, è verificabile con il supporto di adeguata documentazione.

La responsabilità del buon funzionamento del sistema di controllo è riferita a tutti i destinatari del Codice, nell'ambito delle funzioni svolte. Ciascun dipendente è tenuto ad informare con tempestività il proprio responsabile diretto dell'insorgenza di dinamiche che possano interferire sulla corretta gestione dell'attività lavorativa.

L'efficacia e la funzionalità del sistema di controllo sono garantite dalle attività di vigilanza e controllo svolte dalle funzioni aziendali competenti.

La violazione del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la società e può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.



PARTE E) L'ORGANISMO DI VIGILANZA

E.1 NOMINA

La Società, date le esigue dimensioni dell'organico e la conseguente difficoltà di individuare un soggetto interno all'organizzazione dotato dell'indipendenza e dell'autonomia funzionale necessaria per ricoprire il ruolo di Organismo di Vigilanza, ha provveduto a nominare un Organo di Vigilanza monocratico esterno.

E.2 REGOLAMENTO DELL'O.D.V. SUE FUNZIONI E POTERI.

L'organismo di vigilanza ha deliberato l'adozione del regolamento che è di seguito descritto. Esso, definisce sia gli aspetti formali (nomina, durata dell'incarico, modalità di convocazione, degli incontri, tenuta del libro dei verbali) sia gli aspetti sostanziali relativi alle funzioni e ai poteri.

IL REGOLAMENTO

Art. 1 Nomina

1.1. L'O.d.v. è nominato sempre ed esclusivamente dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 2 Composizione dell'O.d.v.

2.1. L'O.d.v. può essere composto da uno o più componenti. Nel caso di organo collegiale i componenti possono essere scelti interamente o parzialmente fra i Consiglieri d'Amministrazione della Società. Qualora la composizione prescelta sia quella mista (consiglieri e consulenti esterni), la funzione di Presidente spetterà al Consigliere Indipendente o Non esecutivo più anziano che verrà nominato nella prima riunione.

2.2. Se l'O.d.v. sarà composto interamente da soggetti non consiglieri, la nomina del Presidente competerà in via esclusiva all'O.d.v.

Art. 3 Incompatibilità alla funzione di componente dell'o.d.v.



3.1. Sarà cura del Consiglio d'Amministrazione accertare che i candidati al ruolo dell'o.d.v. siano eleggibili.

3.2 Eleggibilità

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati, con sentenza divenuta definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.), anche se con pena condizionalmente sospesa salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) successivamente modificato con il D.Lgs. del 9 gennaio 2006 n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali);
- 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dalla decreto legislativo n. 61/2002;
- 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- 8) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 8, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.



3.3 Requisiti dell'O.d.V

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria le caratteristiche dell'O.d.V. affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'O.d.V. una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, una struttura di tipo plurisoggettivo e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

Professionalità

L'O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'O.d.V. deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede;
- avere un proprio budget specifico per le attività di verifica.

I compiti, le attività ed il funzionamento dell'OdV, sono disciplinate da un apposito Regolamento.

Art. 4 Durata



4.1. Per i componenti dell'o.d.v. che ricoprono anche l'incarico di Consigliere d'Amministrazione, la durata della funzione di membro dell'o.d.v. potrà coincidere con quella di Consigliere.

4.2. Per i componenti dell'o.d.v. esterni la durata dell'incarico sarà stabilita fra la parte che ha conferito l'incarico (C.d.A.) e l'interessato. Sarà cura di quest'ultimo informare gli altri componenti sulla durata del proprio incarico, nella prima riunione.

Art. 5 Autonomia dell'incarico.

5.1. Per i componenti dell'o.d.v. che ricoprono l'incarico di Consigliere d'Amministrazione, l'incarico di componente dell'o.d.v. potrà non coincidere con il mandato di Consigliere.

5.2. Le eventuali dimissioni dall'incarico di Consigliere o da componente dell'o.d.v. non determinano automaticamente la cessazione di entrambi gli incarichi.

5.3. Per i componenti dell'o.d.v. esterni la durata dell'incarico di componente dell'o.d.v. potrà non coincidere con gli eventuali altri incarichi professionali svolti per la società.

5.4. L'eventuale cessazione di un incarico professionale o la rinuncia di un incarico non determina automaticamente la cessazione dell'incarico di componente dell'o.d.v.

Art.6 Compensi.

6.1. Per i componenti dell'o.d.v. che ricoprono l'incarico di Consigliere d'Amministrazione, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico di componente dell'o.d.v.

6.2. Per i componenti dell'o.d.v. esterni, il compenso sarà determinato in accordo con il Consiglio d'Amministrazione.

Art. 7 Formalità delle riunioni dell'o.d.v.

7.1 L'o.d.v. si riunirà non meno di due volte per ciascun esercizio sociale.

7.2. Se l'o.d.v., è costituito unicamente dai componenti del Comitato per il Controllo sulla gestione, le riunioni potranno coincidere anche con gli incontri del Comitato per il controllo interno.

7.3. Se l'o.d.v. è composto in modo misto, gli incontri saranno autonomi rispetto a quelli degli altri organi di controllo.



7.4. L'adozione di un libro unico o autonomo a cura dell'o.d.v., dipenderà dalla composizione dell'o.d.v. stesso indicata nei precedenti articoli 7.2 e 7.3.

Art. 8 Funzioni e poteri.

- 8.1 L'o.d.v. vigila sull'applicazione del modello di organizzazione in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dalla vigente normativa in materia;
- 8.2 verifica l'efficacia del Modello di organizzazione e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dalla vigente normativa in materia;
- 8.3 individua e propone al C.d.A. aggiornamenti e modifiche del Modello di organizzazione stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali;
- 8.4 esamina le informazioni e le notizie pervenute garantendo l'anonimato dei segnalanti;
- 8.5 convoca (quando richiesto o possibile), eventuali segnalatori siano essi dipendenti o terzi, dopo aver accertato la fondatezza delle segnalazioni ricevute;
- 8.6 dispone ispezioni e acquisisce documenti;
- 8.7 propone aggiornamenti e modifiche al sistema sanzionatorio;
- 8.8 relaziona l'Amministratore Delegato sulle segnalazioni ricevute e sulle attività ispettive compiute;
- 8.9 Suggerisce, ma non provvede, all'irrogazione delle eventuali sanzioni conseguenti alla violazione del Modello di organizzazione;
- 8.10 non effettua segnalazioni in autonomia ad organi di vigilanza, salvo i casi inderogabili ed espressamente previsti dalla normativa in vigore;
- 8.11 chiede la convocazione del CdA, senza indugio, quando particolari condizioni lo richiedano.

PARTE F) FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA



F.1 FORMAZIONE

L'attività di formazione è erogabile attraverso tre fasi:

- formazione/**informazione** all'assunzione,
- formazione/**aggiornamento** di tipo collettivo,
- formazione/**approfondimento** di tipo individuale.

Nella fase dell'assunzione, il singolo dipendente viene informato sugli scopi e le finalità che la società si propone con l'adozione di un sistema di controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Trattandosi di un incontro di tipo one to one, la società tiene conto della posizione e della responsabilità che il neoassunto assumerà nell'ambito della società.

Nella fase **dell'aggiornamento** tutti i dipendenti o in gruppi omogenei (amministrazione, commerciale ecc.), i dipendenti oltre ad approfondire la tematica propria del reparto e delle singole responsabilità hanno l'opportunità di conoscere in modo più il modello di controllo e gli attori.

Nella fase **dell'approfondimento**, erogata attraverso la intranet, consente di avere un'informativa costante sugli sviluppi normativi, la conoscenza e l'aggiornamento dei protocolli (comportamenti obbligatori) e l'approfondimento del codice etico.

F.2. INFORMATIVA

In conseguenza delle fasi sopra descritte l'informativa è costituita da slide che riassumono le linee guida del modello e da documenti aziendali disponibili nella intranet.

PARTE G) SISTEMA DISCIPLINARE



Il presente *Sistema disciplinare* è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento, infatti, prevedono che gli Enti siano esonerati dalla responsabilità amministrativa-penale, qualora abbiano adottato un Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati del tipo di quello verificatosi e correlato ad un sistema di sanzioni “disciplinari” da adottare nel caso di inosservanza delle regole contenute nel Decreto stesso.

Al fine di dotarsi di un *Sistema disciplinare* idoneo a dare forza a tutte le regole che compongono il Modello, ed a completamento di quest’ultimo, la società CHL S.p.a. ha predisposto il presente documento tenendo in considerazione che la commissione o il concorso nella commissione dei reati di cui al Decreto è già sanzionata dal Codice Penale dal quale il presente *Sistema Disciplinare* è da ritenersi autonomo e distinto.

Pertanto, le regole e le sanzioni richiamate nel *Sistema disciplinare*, integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione a prescindere dall’esito del procedimento iniziato per l’irrogazione di una sanzione penale.

Il presente *Sistema disciplinare* prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e/o per conto della Società, ed è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/1970 (c.d. “*Statuto dei lavoratori*”) e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L’applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare tiene conto dell’inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto.

In particolare, è applicato il seguente contratto collettivo nazionale:

- CCNL COMMERCIO

Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l’intero sistema delle sanzioni che la Società intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nelle procedure organizzative



aziendali e nel Codice Etico, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, allo scopo di individuare e definire:

1. le sanzioni applicabili alle diverse categorie di lavoratori della Società;
2. i criteri di commisurazione delle stesse.

Sono soggetti all'applicazione del presente Sistema disciplinare gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti (quadri ed impiegati), i Consulenti, i Collaboratori ed i Terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'OdV deve essere coinvolto nel procedimento disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni al Modello spetta all'OdV che dovrà segnalare tempestivamente al Consiglio le violazioni accertate. I procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

E' prevista l'istituzione di un canale informativo dedicato per facilitare il flusso di segnalazioni all'OdV sulle violazioni alle disposizioni del presente Modello.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito dell'OdV, provvedere alla comunicazione dello stesso.

Sono sanzionate ai sensi e per gli effetti del presente Sistema Disciplinare, tutte le violazioni ai principi ed alle regole contenute nel Modello, nel Codice Etico e nelle procedure organizzative aziendali, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.



G.1 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Il sistema disciplinare aziendale della Società è costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di appartenenza.

Il presente sistema disciplinare non sostituisce le sanzioni previste dal Contratti Collettivo Nazionale ma intende stigmatizzare e sanzionare solo le violazioni alle procedure operative aziendali ed i comportamenti infedeli verso la società poste in essere da dipendenti o da soggetti che ricoprono posizioni apicali.

Il presente sistema disciplinare è portato a conoscenza, di tutti i dipendenti, che ricoprono la qualifica di quadro ed impiegato, ad esempio mediante pubblica affissione di una copia (nella intranet aziendale). Tutti coloro che desiderino ricevere una copia cartacea del presente documento possono richiederla presso l'Ufficio dell'Organismo di Vigilanza di CHL S.p.a.

I comportamenti tenuti dai suddetti lavoratori dipendenti in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Pertanto, ai dipendenti che violano il Modello sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nelle fonti che a livello collettivo disciplinano giuridicamente il rapporto di lavoro, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Le sanzioni irrogabili al personale inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dall'art. 7 della legge 300/1970 e sono di seguito indicate.

Il licenziamento disciplinare può essere impugnato secondo le procedure previste dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 "Norme sui licenziamenti individuali".

La scelta del tipo di sanzione irrogabile sarà effettuata con una valutazione da farsi nel caso concreto sulla base dei criteri successivamente indicati.



Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

a) **conservative** del rapporto di lavoro:

- **Biasimo o rimprovero inflitto verbalmente;**
- **Biasimo o rimprovero inflitto per iscritto;**
- **Multa;**
- **Sospensione dal servizio e/o dalla retribuzione;**

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale. Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazione anche verbalmente. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

b) **risolutive** del rapporto di lavoro:

- licenziamento disciplinare con preavviso, secondo i termini previsti dal contratto collettivo di categoria ed in base al livello di appartenenza;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge;

G.1.1 Sanzioni conservative del rapporto di lavoro

Incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o scritto il lavoratore che:



-
- violi le procedure interne previste dal presente Modello, “per inosservanza delle disposizioni di servizio”, ovvero “per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza”;
 - violi le procedure interne previste dal presente Modello, ponendo in essere un comportamento consistente in “tolleranza di irregolarità di servizi”, ovvero in “inosservanza di doveri o obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società”.
 - violi le procedure interne previste dal presente Modello,
 - ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte,
 - adottati, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un “rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio”, ovvero una “abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione di lavoro”, ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili”.

G.1.2 Sanzioni risolutive del rapporto di lavoro

Ad integrazione dell’esemplificazione contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti della Società, si precisa che può essere intimato il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, o corrispondente indennità, al lavoratore che:

- adottati nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento una “violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”;



-
- abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001.

G.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Delegato o di un componente del Comitato per il controllo sulla gestione della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio, e per iscritto, l'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

G.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, COLLABORATORI, TIROCINANTI E TERZI

Qualsiasi comportamento posto in essere da Consulenti, Collaboratori, tirocinanti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello poste dalla Società a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall'Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto al Consiglio di Amministrazione.



È compito dell'Organismo di Vigilanza, individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di specifiche clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.



PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Comportamenti da adottare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La presente parte prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di:

- ✓ stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- ✓ l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- ✓ l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente parte prevede, conseguentemente, l'espresso divieto a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- ✓ comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- ✓ comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;



-
- ✓ qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
 - ✓ Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
 - ✓ effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
 - ✓ distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.
 - ✓ In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
 - ✓ Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere la brand image della società.
 - ✓ Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
 - ✓ accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
 - ✓ effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
 - ✓ riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - ✓ ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
 - ✓ chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di in materia;
-



-
- ✓ presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - ✓ destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ✓ i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti unicamente da soggetti apicali che possano rappresentare la società sulla base di procure insite nel ruolo o per effetto di speciali procure rilasciate, affinché la gestione risulti effettuata in modo unitario;
- ✓ gli eventuali incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti che dovranno avere rapporti con la P.A. devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a ;
- ✓ gli eventuali accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti o verificati o approvati specificamente dall'Amministratore Delegato o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
- ✓ nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- ✓ le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- ✓ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi



da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.



PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale prevede innanzi tutto l'**espresso obbligo** a carico dei Destinatari di attenersi, nello svolgimento delle attività lavorative, a quanto stabilito dal manuale delle procedure aziendali. In particolare i soggetti destinatari del presente modello, ognuno per la propria area di competenza, devono far riferimento alle seguenti procedure aziendali:

- Ciclo attivo
- Ciclo passivo
- Ciclo personale
- Ciclo "Close the book" (operazioni di chiusura)

Tali procedure sono contenute nell'apposito Manuale del Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, e sono liberamente consultabili da tutti i dipendenti della Società.

Ciò premesso ai Destinatari del presente Modello è fatto obbligo di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari e ai loro emittenti;



-
- ✓ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 - ✓ assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 - ✓ osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari della casa madre, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;
 - ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;



-
- inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltremisura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nel prospetto rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
 - distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Comitato per il controllo sulla gestione o della società di revisione;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;



-
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (price sensitive);
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
 - omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
 - Dare o promettere di dare denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ed ai liquidatori, di altra Società nonchè ai soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza affinchè compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (L. 190/2012)



PARTE SPECIALE C - REATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Nel corso del mese di novembre 2012 è avvenuto lo switch della piattaforma CHL in Frael S.p.A..

Tale evento ha comportato il trasferimento in Frael S.p.A. di tutte le transazioni attive e passive legate alla vendita ed acquisto di merci che prima del novembre 2012 venivano gestite in CHL.

In seguito a tale scelta strategica si ritiene che il rischio in materia di sistemi di antiriciclaggio ricada in capo alle controllate. L'estensione del modello ex D. Lgs. 231/01 alle controllate Frael e Farmachl consente di monitorare tale rischio a livello di Gruppo.

In ogni caso sono applicabili i seguenti principi di comportamento specifici:

- ✓ assicurare il corretto svolgimento delle procedure e degli adempimenti previsti dalla legislazione in materia;
- ✓ assicurare all'O.d.v. tempestivamente l'informativa necessaria su eventuali atti, impedimenti o circostanze che non consentano il regolare esercizio dei compiti attribuiti, specificando quali fra esse sono soggette a spese, consulenze o investimenti, stante l'assenza di autonomi poteri di spesa;
- ✓ non effettuare transazioni commerciali (acquisti e vendita di prodotti) in contanti.
- ✓ Segnalare all'o.d.v. tempestivamente eventuali richieste provenienti da dipendenti o di terze delle motivazioni per le quali si dovrebbe provvedere ad effettuare pagamenti o dazioni al di fuori delle modalità che non prevedano il coinvolgimento dei normali circuiti finanziari.



**PARTE SPECIALE D - REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

ART. 25 Septies D. Lgs. 231/01

Indice

1.	ARTICOLO 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	60
2.	DESCRIZIONE DEI REATI	61
3.	ATTIVITA' SENSIBILI.....	63
4.	STRUTTURA DEL "SISTEMA "SICUREZZA"	64
5.	CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'	68



1. ARTICOLO 25 septies DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Per quanto attiene alla responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs 231/2001, l'articolo 25-septies, nella formulazione vigente (così come modificata dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 – "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"), prevede in sintesi che in relazione al delitto di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, (segnatamente, omicidio colposo e lesioni personali colpose), commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applicano, all'Ente, sanzioni pecuniarie in misura variabile dalle duecentocinquanta alle mille quote, mentre in caso di condanna per uno dei suddetti delitti si rendono applicabili le sanzioni interattive di cui all'art. 9 della stessa legge 231/2001:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

per una durata variabile da tre mesi ad un anno.



2. DESCRIZIONE DEI REATI

La legislazione prevenzionistica in materia di lavoro ha subito nel tempo profonde modifiche e alla data di redazione del presente documento, in attuazione della legge delega 123/2007, trova “sistemazione” nel D. Lgs 81/2008: Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 septies (così come modificato dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008 – “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”):

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo¹

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime²

Chiunque cagiona ad altri una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è

¹ L’omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l’agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico al richiamo all’aggravante di cui all’art. 589, comma 2 c. p., la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica.

² Si ha lesione colposa, quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

lieve: se da essa deriva una malattia od un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni;

grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto;

gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l’aborto della persona offesa.



della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



3. ATTIVITA' SENSIBILI

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio nell'ambito dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

Assegnazione di ruoli e responsabilità

Il rischio potenziale è insito nella mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o nella "non idonea" distribuzione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito delle attività attinenti alla prevenzione e protezione aziendale per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi

Il rischio potenziale è insito nella mancata, non tempestiva o non conforme predisposizione del suddetto documento previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2008

Svolgimento delle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali (ex art 33 D.Lgs. 81/08)

Il rischio teorico è legato al mancato o negligente svolgimento dei compiti e delle attività previste dal D.Lgs. 81/08 in tema di prevenzione e protezione dai rischi professionali.



4. STRUTTURA DEL “SISTEMA “SICUREZZA”

Al fine di monitorare i rischi rilevati nell’ambito delle attività sensibili sopra esposte CHL S.p.A. si è dotata di un “Sistema Sicurezza” definito dall’insieme di risorse, procedure operative, deleghe, ruoli e responsabilità riassumibili nei seguenti elementi cardine:


- Struttura organizzativa costituita da un insieme di risorse (persone e mezzi) e gerarchicamente organizzata in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08
- Documento di valutazione dei rischi ex art 17 e 28 del D. Lgs. 81/08
- Procedure e protocolli di comportamento

Struttura organizzativa

Ai fini della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro CHL S.p.A. si è dotata di una struttura organizzativa che, in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 81/08, individua una serie di soggetti destinatari di specifiche responsabilità e competenze in tema di sicurezza.

Tale organizzazione, che è parte integrante del sistema di gestione generale dell’azienda, è stata costituita in base alle attività svolte dalla stessa, alla sua dimensione ed alla natura ed entità dei rischi presenti.

Il seguente organigramma espone i soggetti coinvolti nella struttura organizzativa del sistema sicurezza ed i relativi rapporti gerarchici:



Datore di lavoro (Amministratore Delegato): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In seno a CHL S.p.A. il datore di lavoro coincide con l'Amministratore Delegato.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP: è stato designato dal datore di lavoro con "atto di nomina RSPP" e risulta in possesso delle capacità e requisiti professionali richiesti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08.

Documento di valutazione dei rischi

Nel rispetto delle vigenti norme vigenti CHL S.p.A. si è dotata del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del T.U. n° 81/08.

Il documento, al quale si rimanda, forma parte integrante del sistema sicurezza e contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



-
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui sono stati assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR viene aggiornato in conseguenza di cambiamenti nella struttura organizzativa e/o produttiva della Società in grado di influire significativamente sui rischi e sulle misure cautelative, in tema di sicurezza, cui risulta soggetta la Società.

La comunicazione e la diffusione del DVR a tutti i soggetti interessati avviene tramite la diffusione del documento sulla rete aziendale.

Procedure e protocolli di comportamento

Le procedure ed i protocolli di comportamento in essere, ai quali i destinatari del Modello ex D.Lgs. 231/01 devono uniformarsi, sono riconducibili alle seguenti macrocategorie:

- a. Principi generali di comportamento
- b. Procedure specifiche

Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello ex D.Lgs. 231/01 che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei processi sopra riportati devono:

- attenersi a quanto disposto dal Codice di Comportamento;
- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- rispettare le prescrizioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- segnalare all'O.d.V. eventuali azioni poste in essere in violazione a quanto previsto dal Modello ex D. Lgs. 231/01.

Procedure specifiche



Le procedure specifiche a presidio dei rischi legati alle tematiche della sicurezza sono contenute nel DVR ed in particolare nella sezione relativa all'individuazione dei rischi e delle misure preventive cui i lavoratori devono attenersi.



5. CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'

Il sistema di controlli posti in essere dalla Società è articolato su due principali livelli, ciascuno dei quali focalizzato su obiettivi specifici e sostanzialmente distinti, ancorché correlati.

Primo livello

I protocolli di primo livello sono rappresentati dal “Sistema Sicurezza” come sopra definito e sono focalizzati su obiettivi di natura operativa (controlli di linea), finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salute sul lavoro. Questo livello risponde all’esigenza di individuare le misure idonee a prevenire e gestire i rischi di infortunio e malattie sviluppabili sul luogo di lavoro.

I controlli di *natura preventiva* posti in essere dalla Società sono costituiti dalle attività di monitoraggio poste in essere dai componenti della struttura organizzativa del sistema sicurezza (con particolare riguardo al RSPP) finalizzate ad assicurarsi che il sistema, nelle sue componenti, sia rispondente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (misure minime e cogenti), così come da ulteriori fonti, tra cui quelle ricavabili da altre disposizioni legislative in materia, dalle norme di buona tecnica e buona prassi.

Tale attività di controllo si sostanzia in una revisione annuale della coerenza del sistema alle normative vigenti. La revisione del sistema deve essere effettuata dal RSPP, oltre che annualmente, anche in occasione di cambiamenti normativi in materia di sicurezza e/o cambiamenti della struttura organizzativa o produttiva della Società in grado di influire significativamente sulla sicurezza sul lavoro. L’esito della revisione (annuale o infrannuale) deve essere formalizzato in una relazione del RSPP in cui si illustra l’attività svolta e le conclusioni raggiunte. Tale relazione deve essere consegnata al datore di lavoro che la controfirma. La relazione, controfirmata dal datore di lavoro, deve essere consegnata all’O.d.V. entro il mese di febbraio dell’esercizio successivo.

Oltre alle sopra menzionate attività di controllo il RSPP deve tempestivamente comunicare all’O.d.V. qualsiasi notizia riguardante:

- eventuali verbali ricevuti in seguito a verifiche ispettive da parte dell'Asl o di altri organi competenti in materia;
- eventi rilevanti ai fini dell’aggiornamento del Modello ex D. Lgs. 231/01 (i.e. modifiche organizzative dell’ente);
- eventuali comportamenti non conformi alle norme di sicurezza (per es. sanzioni disciplinari irrogate).

Secondo livello



I protocolli di secondo livello sono, invece, focalizzati su obiettivi di conformità e sono sostanzialmente finalizzati ad assicurare che CHL S.p.A. abbia adottato ed efficacemente attuato le attività richieste ai fini dell'adempimento di tutti gli obblighi giuridici discendenti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I protocolli di secondo livello sono, pertanto, rappresentati da un insieme di controlli diretti ad assicurare l'adeguatezza e l'operatività, rispetto ai requisiti normativi di riferimento, dei controlli di primo livello.

Questo livello risponde, pertanto all'esigenza di gestire il rischio di responsabilità penale in capo all'ente per violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed è strutturato sulla base di quanto specificatamente indicato dall'art. 30 del D. Lgs 81/08.

In tale contesto, **l'Organismo di Vigilanza** ha il potere di realizzare i protocolli di controllo di secondo livello ed in particolare:

- Verificare l'avvenuta redazione della relazione di revisione del "Sistema Sicurezza" predisposte dal RSPP entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo e promuovere gli eventuali interventi di miglioramento/adequamento necessari;
- Verificare l'avvenuta comunicazione di tale relazione al datore di lavoro;
- Verificare la completa e tempestiva compilazione della check-list di controllo da parte del RSPP (entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo);
- Verificare l'eventuale ricevimento, da parte del RSPP, di notizie circa eventi rilevanti ai fini dell'aggiornamento del Modello ex D. Lgs. 231/01 (i.e. modifiche organizzative dell'ente);
- Verificare il ricevimento di notizie circa eventuali comportamenti non conformi alle norme di sicurezza (per es. sanzioni disciplinari irrogate);
- Verificare il ricevimento di eventuali verbali di verifiche ispettive da parte dell'Asl o di altri organi competenti in materia;
- Verificare la documentazione di supporto relativa alle attività condotte dal RSPP nel corso dell'esercizio.

La tabella seguente evidenzia le attività di controllo di primo e secondo livello evidenziandone la cadenza temporale ed il soggetto preposto al loro svolgimento:



Attività	Cadenza	Responsabilità		
		RSP	OdV	Datore di lavoro
Compilazione della apposita check list di controllo (Allegato I).	Annuale e ad ogni significativo mutamento dell'assetto organizzativo/produttivo	X		
Firma ed invio di una copia della check list al datore di lavoro	Annuale e ad ogni significativo mutamento dell'assetto organizzativo/produttivo	X		
Archiviazione della check list in un apposito raccoglitore tenuto presso la sede della Società.	Annuale e ad ogni significativo mutamento dell'assetto organizzativo/produttivo	X		
Comunicazione all'OdV di qualsiasi notizia riguardante: - eventuali verbali ricevuti in seguito a verifiche ispettive da parte dell'Asl o di altri organi competenti in materia; - eventi rilevanti ai fini dell'aggiornamento del Modello (i.e. modifiche organizzative dell'ente); - eventuali comportamenti non conformi alle norme di sicurezza (per es. sanzioni disciplinari irrogate).	Ad evento	X		
Definizione dei ruoli delle figure chiave attinenti alle attività sottostanti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori formalizzate nel documento di valutazione dei rischi	Ad ogni significativo mutamento dell'assetto organizzativo/produttivo			X
Applicazione del sistema disciplinare	Ad evento			X
Verifica della completa e tempestiva compilazione della check list di controllo da parte del RSP nonchè dell'avvenuta comunicazione al datore di lavoro.	Annuale		X	
Ricevimento di notizie circa eventi rilevanti ai fini dell'aggiornamento del Modello (i.e. modifiche organizzative dell'ente)	Ad evento		X	
Ricevimento di notizie circa eventuali comportamenti non conformi alle norme di sicurezza (per es. sanzioni disciplinari irrogate)	Ad evento		X	
Verifica della documentazione di supporto relativa alle attività condotte dall'RSP nel corso dell'esercizio	Annuale		X	
Verifica di eventuali verbali ricevuti in seguito a verifiche ispettive da parte dell'Asl o di altri organi competenti in materia	Ad evento		X	



**PARTE SPECIALE E - REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA DELITTI
INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

ART. 24 – bis D. Lgs. 231/01

Indice

1. ARTICOLO 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01.....	73
2. DESCRIZIONE DEI REATI	74
3. ATTIVITA' SENSIBILI.....	78
4. STRUTTURA E MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE	80
5. CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'	83



1. ARTICOLO 24 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

L'art. 7 della legge n. 48/2008 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24 - bis che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" commessi con violazione del codice penale.

L'art. 24 – bis del D.Lgs. 231/01 prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).



2. DESCRIZIONE DEI REATI

I reati contemplati dall'art. 24 – bis del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

a) Art. 491 - bis c.p.- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. Ciò potrebbe, in astratto, concretizzarsi durante le fasi di trasmissione telematica di documenti o richieste di autorizzazione (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc.) ai diversi Enti della Pubblica Amministrazione.

Per "documento informatico" s'intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall'art. 1 lettera p) del decreto legislativo n° 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

b) Art. 615 - ter c.p.- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

c) Art. 615 - quater c.p.- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici



Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Per questa tipologia di reato, la sua potenziale realizzazione potrebbe avvenire nell'ambito della gestione dei processi informatici e nella gestione degli account.

d) Art. 615 - quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Questa tipologia di reato, potrebbe realizzarsi in astratto nell'ambito delle attività informatiche (processo informatico), attraverso la diffusione di programmi di virus all'interno dei sistemi informatici. Come per le altre tipologie di reato, anche per questa tipologia di reato si ritiene improbabile in azienda la sua realizzazione, tenuto anche conto che mancherebbe, di fatto, l'interesse e/o il vantaggio per la Società.

e) Art. 617 - quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.



I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Questa tipologia di reato è stata valutata non realizzabile in azienda.

f) Art. 617 - quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

La presente tipologia è stata valutata non realizzabile in azienda.

g) Art. 635 - bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

h) Art. 635 - ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

In azienda l'ambito nel quale, in astratto, tale reato può realizzarsi riguarda i collegamenti con la P.A. in fase di trasmissione di dati e ottenimento di autorizzazioni.

i) Art. 635 - quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Anche per questa tipologia di reato si ritiene improbabile in azienda la sua realizzazione, tenuto anche conto che mancherebbe, di fatto, l'interesse e/o il vantaggio per la Società.

l) Art. 635 - quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Anche per questa tipologia di reato si ritiene improbabile in azienda la sua realizzazione, tenuto anche conto che mancherebbe, di fatto, l'interesse e/o il vantaggio per la Società.

m) Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del certificatore di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda, per la mancanza dei presupposti.



3. ATTIVITA' SENSIBILI

Da una valutazione delle tipologie di reati di cui all'art. 24 – bis del D. Lgs. 231/01, si possono distinguere due macro categorie di reati:

- quelli che hanno come finalità la creazione di falsi documenti informatici o la frode informatica per la certificazione di firma digitale.
- quelli che, attraverso l'accesso abusivo, hanno come finalità il danneggiamento o l'intercettazione telematica dei sistemi informatici sia interni (quelli aziendali), che esterni (reti informatiche di terzi.)

Dalla distinzione sopra operata, in CHL S.p.A. , si ritiene di escludere per mancanza di presupposti, il reato riguardante la frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Quanto ai reati relativi l'intercettazione telematica dei sistemi informatici, la diffusione di apparecchiature o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico ed il danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici, è necessario premettere che non sembrerebbe probabile la loro commissione con la finalità specifica del vantaggio o interesse per l'Ente. Tuttavia non possono in linea teorica escludersi, tant'è che CHL S.p.A. si è dotata di specifiche misure di protezione volte ad impedire accessi ai sistemi ed alle reti aziendali, non consentiti e/o non autorizzati, sia da parte di dipendenti che di terzi, e ad impedire l'installazione di programmi che possano arrecare danno alla rete e ai sistemi aziendali.

In considerazione della diffusione ed utilizzo in tutta l'azienda degli strumenti informatici, i processi che possono essere considerati a rischio riguardano potenzialmente tutte le funzioni aziendali. Per tale ragione l'attività sensibile all'interno della quale vengono progettati ed implementati i protocolli di controllo rilevanti per la prevenzione dei reati informatici è quella propria dell'**IT management**. Il responsabile IT, infatti, ha il compito di presiedere alla funzionalità ed alla sicurezza dei sistemi informativi e dei dati in essi contenuti e/o scambiati. In tale ambito di attività risulta fondamentale il monitoraggio della struttura dei sistemi informativi aziendali, del loro funzionamento e della "sicurezza informatica" intesa come insieme di mezzi e procedure atte ad assicurare un corretto utilizzo delle risorse informatiche da parte del personale della Società.

In particolare le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

Assegnazione di ruoli e responsabilità

Il rischio potenziale è insito nella mancata nomina di un responsabile IT e di una struttura adeguata (per articolazione e dotazione di risorse) al presidio dei sistemi informatici aziendali.

Predisposizione del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS)



Il rischio potenziale è insito nella mancata, non tempestiva o non conforme predisposizione del suddetto documento.

Elaborazione e diffusione di procedure di gestione delle risorse informatiche

Il rischio teorico è legato alla:

- mancata elaborazione e diffusione delle procedure per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e la gestione dei dati e per la gestione di apparecchiature hardware e software;
- mancata o inadeguata identificazione di livelli di accesso ai data base aziendali.



4. STRUTTURA E MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE

Al fine di monitorare i rischi rilevati nell'ambito delle attività sensibili sopra esposte CHL S.p.A. si è dotata di un insieme di risorse, procedure operative, deleghe, ruoli e responsabilità riassumibili nei seguenti elementi cardine:

- Struttura organizzativa costituita da un insieme di risorse (persone e mezzi) a presidio della sicurezza informatica
- Documento Programmatico della Sicurezza (DPS)
- Procedure e protocolli di comportamento

Struttura organizzativa

CHL S.p.A. si è dotata di una struttura organizzativa che individua il Responsabile della Sicurezza Informatica sulla base di una specifica e formalizzata disposizione organizzativa.

Tale ruolo, che è parte integrante del sistema di gestione generale dell'azienda, è stato costituito in base alle attività svolte dalla stessa, alla sua dimensione ed alla natura ed entità dei rischi presenti.

Responsabile IT: presiede alla strutturazione, al mantenimento ed all'implementazione del sistema informativo aziendale. Coordina le attività di monitoraggio e controllo della sicurezza informatica in azienda.

Documento Programmatico della Sicurezza (DPS)

CHL S.p.A. ha redatto il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) sulla base delle indicazioni del D.L. 196/2003. Tale documento viene aggiornato annualmente (entro il 31 marzo di ogni anno), al fine di attestare la corretta adozione delle procedure che riguardano il trattamento dei dati personali.

In particolare, il contenuto di tale documento definisce le risorse e le procedure finalizzate alla gestione delle seguenti tematiche in tema di sicurezza informatica dei dati:

- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;



-
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
 - la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
 - la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

Procedure e protocolli di comportamento

Le procedure ed i protocolli di comportamento in essere, ai quali i destinatari del Modello ex D. Lgs. 231/01 devono uniformarsi, sono riconducibili alle seguenti macrocategorie:

- c. Principi generali di comportamento
- d. Procedure specifiche

Principi generali di comportamento

I Destinatari del Modello ex D. Lgs 231/01 che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei processi sopra riportati devono:

- attenersi a quanto disposto dal Codice di Comportamento;
- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- rispettare le prescrizioni riportate nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS);
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- segnalare all'O.d.V. eventuali azioni poste in essere in violazione a quanto previsto dal Modello ex D. Lgs 231/01.

Procedure specifiche

Come sopra ricordato il processo relativo alla gestione del **sistema informatico** risulta essere il più critico, dal momento che vi rientrano, quali sottoprocessi, il presidio operativo e il funzionamento dei sistemi IT.

Con riguardo al processo gestione di sistemi informativi CHL S.p.A. ha provveduto a:



-
- Predisporre aggiornare e diffondere un documento specifico che definisce delle attività finalizzate alla gestione le apparecchiature hardware e software utilizzate da CHL S.p.A. nei processi operativi e di supporto.

Le attività definite nella procedura in oggetto sono le seguenti:

- > Modalità e responsabilità dell'aggiornamento software
- > Manutenzione hardware
- > Modalità di conservazione dei dati (procedura di back up dei dati) finalizzato a garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni
- > Regole di utilizzo dei Personal Computers;
- > Accesso agli strumenti informatici affidati ai dipendenti
- > Utilizzo della posta elettronica
- > Utilizzo internet



5. CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'

Il sistema di controlli posti in essere dalla Società è articolato su due principali livelli, ciascuno dei quali focalizzato su obiettivi specifici e sostanzialmente distinti, ancorché correlati.

Primo livello

I protocolli di primo livello sono, in sostanza, rappresentati dalla struttura e dalle modalità di gestione delle risorse informatiche come definite nel paragrafo 4. e sono focalizzati su obiettivi di natura operativa (controlli di linea). Questo livello risponde all'esigenza di individuare le misure idonee a prevenire e gestire i rischi di accesso abusivo ai sistemi informativi aziendali.

I controlli di primo livello posti in essere dalla Società sono costituiti dalle attività di monitoraggio effettuate dal Responsabile IT finalizzate ad assicurarsi che il sistema, nelle sue componenti, sia rispondente a quanto previsto dal sistema di procedure riportato al paragrafo 4.

Tale attività di monitoraggio deve essere formalizzata in una **relazione annuale del Responsabile IT** in cui illustra l'attività svolta e le conclusioni raggiunte. Tale relazione deve essere consegnata all'O.d.V. entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo.

Oltre alle sopra menzionate attività di controllo il Responsabile IT deve tempestivamente comunicare all'O.d.V., qualsiasi notizia riguardante:

- eventuali nuove normative in tema di sicurezza informatica e le conseguenti necessità di aggiornamento dei sistemi e delle procedure;
- eventuali violazioni del disciplinare tecnico;
- eventuali accessi non autorizzati al sistema informativo o violazione dei livelli di accesso esistenti.

Secondo livello

Il secondo livello è, invece, focalizzato su obiettivi di conformità ed è finalizzato ad assicurare CHL S.p.A. abbia adottato ed efficacemente attuato le attività ai fini della prevenzione dei reati informatici. I protocolli di secondo livello sono, pertanto, rappresentati da un insieme di controlli diretti ad assicurare l'adeguatezza e l'operatività, rispetto ai requisiti normativi e di regolamenti interni di riferimento, dei controlli di primo livello.

Questo livello risponde, pertanto all'esigenza di gestire il rischio di responsabilità penale in capo all'ente per l'eventuale compimento dei reati informatici considerati dall'art. 24 – bis del D. Lgs. 231/01.

In tale contesto, l'**Organismo di Vigilanza** ha il potere di realizzare i protocolli di controllo di secondo livello ed in particolare:



-
- Verificare l'avvenuta redazione della **“Relazione annuale del Responsabile IT”** e promuovere gli eventuali interventi di miglioramento/adeguamento necessari;
 - Verificare l'avvenuto aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) entro i termini stabiliti dalla legge (31 marzo di ogni anno.)
 - Verificare l'eventuale ricevimento di notizie circa:
 - o nuove normative in tema di sicurezza informatica e le conseguenti necessità di aggiornamento dei sistemi e delle procedure;
 - o violazioni del disciplinare tecnico;
 - o accessi non autorizzati al sistema informativo o violazione dei livelli di accesso esistenti.
 - Verificare la coerenza dei livelli di accesso ai sistemi informativi aziendali in essere con la funzione ed il ruolo dei soggetti abilitati.



PARTE SPECIALE F.- REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

ART. 25 – bis.1 D. Lgs. 231/01

Indice

1. ARTICOLO 25 Bis.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	86
2. DESCRIZIONE DEI REATI	87
3. ATTIVITA' SENSIBILI.....	93
4. CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'	94



1. ARTICOLO 25 bis.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

La Legge 99/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 bis.1, che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati contro l'industria ed il commercio.

L'art. 25 – bis.1 del D.Lgs. 231/01 prevede comporta l'applicazione a carico dell'Ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.



2. DESCRIZIONE DEI REATI

I reati contemplati dall'art. 25 – bis.1 del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si precisa che:

- Il presupposto del reato in questione è che il fatto non costituisca un più grave reato. Sono sanzionati, dunque, solo quei comportamenti turbativi della libertà dell'industria e del commercio rispetto ai quali non sia ravvisabile un delitto più grave.
- Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.
- La condotta consiste nell'uso di violenza sulle cose o nell'impiego di mezzi fraudolenti.
- Per violenza sulle cose si intende il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione delle stesse.
- Per mezzi fraudolenti si intendono tutti gli artifici o raggiri capaci di trarre in inganno.
- La violenza sulle cose o l'impiego dei mezzi fraudolenti devono considerarsi condotte alternativamente rilevanti: l'elemento oggettivo del reato sussiste anche in presenza di una sola delle due, mentre la sussistenza di entrambe non determina una pluralità di delitti.
- Il dolo richiesto è specifico. È, cioè, necessario che il soggetto abbia agito col fine di cagionare l'impedimento o il turbamento di un'attività industriale o commerciale.
- Il termine impedire si riferisce a qualsiasi ostacolo di rilievo opposto allo svolgimento dell'attività commerciale o industriale. Il termine turbare indica, invece, l'alterazione del normale svolgimento dell'attività.
- Il delitto in esame è un reato di pericolo. Di conseguenza, è sufficiente che la violenza e i mezzi fraudolenti siano idonei allo scopo, indipendentemente dal concreto verificarsi dell'impedimento o del turbamento.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Si precisa che:

- Soggetto attivo del reato in esame può essere qualsiasi persona, purché commetta il fatto nell'esercizio di un'attività commerciale od in uno spaccio aperto al pubblico.



-
- La condotta consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore.
 - Non è necessario che lo scambio avvenga a titolo di compravendita. Il reato, infatti, può realizzarsi nell'esecuzione di qualunque contratto che comporti la consegna di una cosa mobile.
 - La diversità della cosa dichiarata o pattuita può essere tale per essenza, per provenienza, per qualità o per quantità.
 - È richiesto il dolo generico, essendo sufficiente che il soggetto abbia agito con la consapevolezza e volontà di consegnare una cosa diversa da quella pattuita. L'errore esclude il dolo.
 - Il comma 2 del medesimo articolo prevede una circostanza aggravante nel caso in cui la frode riguardi oggetti preziosi.
 - Il reato si consuma con la consegna della cosa mobile o del documento che la rappresenta.
 - Per espressa previsione legislativa la norma ha carattere sussidiario.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Si precisa che:

- La condotta è costituita dal porre in vendita o dal mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che tali non sono.
- Per sostanze alimentari si intende qualsiasi materia, solida, liquida, gassosa destinata all'alimentazione umana.
- Per sostanze non genuine si intendono quelle che hanno subito un'alterazione nella loro essenza o nella normale composizione, facendo riferimento anche ai criteri fissati dal Legislatore. Non si richiede che siano pericolose per la salute pubblica.
- Per la sussistenza del dolo occorre la consapevolezza della non genuinità della cosa e la volontà di presentarla come genuina.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Si precisa che:

- Il reato in questione consiste nell'usare nomi, marchi, segni distintivi, nazionali od esteri, atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- La condotta del mettere in circolazione è alternativa a quella del porre in vendita e si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica di un soggetto.



-
- Non è necessario che i nomi, i marchi e i segni distintivi siano contraffatti od alterati. È sufficiente che possano indurre in errore l'eventuale compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
 - L'elemento psicologico è costituito dal dolo generico, richiedendosi la coscienza e volontà del porre in vendita o, comunque, in circolazione prodotti con segni mendaci.
 - È un reato di pericolo che si consuma nel momento in cui siano messi in circolazione o posti in vendita prodotti con segni mendaci.
 - Per l'espressa riserva prevista dal Legislatore, si esclude la sussistenza del reato in esame qualora ricorrano i delitti di cui agli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 514 (frodi contro le industrie nazionali).

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Si precisa che:

- Il reato di cui al comma 1 dell'art. 517 ter c.p. è perseguibile a querela della persona offesa.
- Per l'espressa riserva prevista dal Legislatore, si esclude la sussistenza del reato in esame qualora ricorrano i delitti di cui agli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
- In relazione alla fattispecie di cui al comma 2 è richiesto il dolo specifico di trarre profitto.
- È prevista, attraverso il richiamo all'art. 474 ter c.p., una circostanza aggravante nel caso in cui i delitti siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Art. 517 quater c.p. Contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari



1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Si precisa che:

- La condotta del delitto di cui al comma 1 dell'art. 517 quater c.p. consiste nel contraffare o nell'alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
- Per contraffazione si intende la realizzazione, attraverso l'indebito sfruttamento del modello, di altro prodotto dello stesso tipo e di stesse conformazioni e caratteristiche, in modo tale da rendere difficile distinguere l'oggetto contraffatto da quello originale.
- Per alterazione si intende, invece, la modifica di un singolo contrassegno mediante modifiche marginali.
- Per indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari si deve intendere ogni marchio disciplinato dal Legislatore al fine di meglio tutelare particolari prodotti agroalimentari.
- In relazione alla fattispecie di cui al comma 2 è richiesto il dolo specifico di trarre profitto.
- È prevista, attraverso il richiamo all'art. 474 ter c.p., una circostanza aggravante nel caso in cui i delitti siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si precisa che:

- Il delitto in questione è un reato proprio: può essere soggetto attivo esclusivamente chi eserciti un'attività commerciale, industriale, o, comunque, produttiva.
- La condotta consiste nel porre in essere atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore o zona, e cioè in una situazione di potenziale conflitto.



-
- Per concorrenza si intende quel regime nel cui ambito viene garantito ad ogni operatore economico la libertà di intervento e di iniziativa sui mercati. Di conseguenza, nella specie è punito chi opera sul piano economico con mezzi strumentali che, essendo caratterizzati da violenza o minaccia, compromettano la libertà d'iniziativa economica, determinando situazioni di privilegio non consentite o represses dall'ordinamento.
 - Il delitto in esame è un reato di pericolo: è sufficiente il porre in essere una violenza o una minaccia finalizzata a scoraggiare l'attività concorrenziale, senza che sia necessaria la realizzazione del risultato.
 - È previsto al comma 2 del medesimo articolo un aumento di pena nel caso in cui gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Il termine finanziamento, però, esclude quelle agevolazioni aventi natura di beneficio fiscale.

Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Si precisa che:

- La condotta consiste nella messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi alterati o contraffatti.
- Per contraffazione si intende la realizzazione, attraverso l'indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo e di stesse conformazioni e caratteristiche, in modo tale da rendere difficile distinguere l'oggetto contraffatto da quello originale.
- Per alterazione si intende, invece, la modifica di un singolo contrassegno mediante modifiche marginali.
- I fini della sussistenza del reato è indifferente che i prodotti siano messi in vendita od in circolazione sul mercato nazionale o su quello estero.
- È richiesto il verificarsi, a seguito della condotta dell'agente, di un nocumento per l'industria nazionale. Tale nocumento deve essere rilevante e deve essere valutato in rapporto all'industria nazionale e non ad una singola azienda. Può individuarsi, ad esempio, un nocumento nella contrazione degli affari in Italia o nell'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale in relazione sia alla sua capacità produttiva, sia alla correttezza commerciale.



-
- Per la sussistenza del dolo è necessaria sia la volontà di mettere in vendita od in circolazione prodotti industriali, con la consapevolezza che i nomi, i marchi e i segni che li contraddistinguono sono contraffatti o alterati, sia la volontà di arrecare un pregiudizio all'industria nazionale;
 - Il reato si consuma al verificarsi del pregiudizio per l'industria nazionale.
 - Il comma 2 dell'art. 514 c.p. prevede una circostanza aggravante, la quale ricorre nel caso in cui per i marchi o i segni distintivi siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.
 - L'art. 514 c.p. è norma speciale rispetto agli artt. 473 e 474 c.p. che sanzionano rispettivamente la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.



3. ATTIVITA' SENSIBILI

All'esito dell'attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, è emersa quale attività sensibile:

la cessione verso corrispettivo di beni e servizi, ed in genere lo svolgimento dell'attività tipica di CHL S.p.A..

Nel corso del mese di novembre 2012 è avvenuto lo switch della piattaforma CHL in Frael S.p.A.. Tale evento ha comportato il trasferimento in Frael S.p.A. di tutte le transazioni attive e passive legate alla vendita ed acquisto di merci che prima del novembre 2012 venivano gestite in CHL. In seguito a tale scelta strategica l'attività a rischio si è spostata sulle Società controllate e pertanto si ritiene che l'estensione del modello ex D. Lgs. 231/01 alle controllata Frael e Farmachl consenta di monitorare tale rischio a livello di Gruppo.

In ogni caso si ritiene opportuno mantenere tale parte speciale del Modello soprattutto in prospettiva di futuri eventuali cambiamenti strategici che comportino per CHL lo svolgimento di attività di acquisto e vendita di prodotti da commercializzare.

Nel momento in cui la Società viene in contatto con soggetti terzi, occorre infatti adottare tutte le misure necessarie ad evitare:

- i) che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;

- ii) che possano essere acquisiti, e - soprattutto - che possano essere ceduti a terzi da parte di CHL beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa, o beni recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine infedeli.



4. CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'

Il sistema di controlli posti in essere dalla Società è articolato su due principali livelli, ciascuno dei quali focalizzato su obiettivi specifici e sostanzialmente distinti, ancorché correlati.

Primo livello

a) Principi generali di comportamento

Nella presente Sezione si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai componenti degli Organi Sociali, Dipendenti e Consulenti, in riferimento al rischio di commissione di Reati contro l'industria ed il commercio.

I soggetti summenzionati devono conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale;
- in generale la normativa italiana e straniera applicabile.

E' fatto inoltre obbligo di:

- effettuare nella instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- osservare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento e/o la cessione di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di contatto e gestione dei rapporti con la clientela;
- astenersi da qualsiasi comportamento nei confronti di clienti e soggetti concorrenti della Società che possa integrare una violenza o una minaccia, ed in genere da comportamenti non conformi alla correttezza professionale idonei a creare indebiti effetti distorsivi della concorrenza;

b) Procedure specifiche

In particolare, le funzioni aziendali coinvolte nei processi commerciali esercitano, nel corso delle attività operative ed in relazione alle responsabilità assegnate, adeguati controlli interni orientati:

- all'identificazione dei rischi connessi alle operazioni svolte (violazione di normative aziendali, inefficienze di processo, commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, etc);
- all'adozione di misure idonee a mitigare i rischi rilevati;



-
- alla segnalazione alle competenti funzioni aziendali, ed all'OdV, di eventuali criticità dei processi per le quali si rendano necessari interventi correttivi che esulano dai poteri assegnati;
 - all'inserimento di una clausola specifica nei contratti stipulati con i Brand che implichi, da parte del fornitore, un'assunzione di responsabilità circa la lecita provenienza e la "genuinità" dei beni venduti tramite la piattaforma CHL.

Secondo livello

Il secondo livello è, invece, focalizzato su obiettivi di conformità ed è finalizzato ad assicurare CHL S.p.A. abbia adottato ed efficacemente attuato le attività ai fini della prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio. I protocolli di secondo livello sono, pertanto, rappresentati da un insieme di controlli diretti ad assicurare l'adeguatezza e l'operatività, rispetto ai requisiti normativi e di regolamenti interni di riferimento, dei controlli di primo livello.

Questo livello risponde, pertanto all'esigenza di gestire il rischio di responsabilità penale in capo all'ente per l'eventuale compimento dei reati informatici considerati dall'art. 25 – bis.1 del D. Lgs. 231/01.

In tale contesto, **l'Organismo di Vigilanza** ha il potere di realizzare i protocolli di controllo di secondo livello ed in particolare:

- Verificare , nel corso dello svolgimento delle proprie indagini ispettive, la presenza della specifica clausola di assunzione di responsabilità nei contratti con i Brand;
- Verificare l'eventuale ricevimento di notizie circa:
 - o la commercializzazione di tipologie di prodotti ad elevato rischio di contraffazione;
 - o eventuali casi di accertata o sospetta contraffazione di prodotti messi in vendita tramite la piattaforma CHL.



**PARTE SPECIALE G - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE**

ART. 25 – novies D. Lgs. 231/01

Indice

1.	ARTICOLO 25 NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	97
2.	DESCRIZIONE DEI REATI	98
3.	ATTIVITA' SENSIBILI.....	104
4.	CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETA'	105



1. ARTICOLO 25 novies DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

La Legge 99/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 novies, che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai reati in materia di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25 – novies del D.Lgs. 231/01 prevede comporta l'applicazione a carico dell'Ente delle seguenti sanzioni:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*



2. DESCRIZIONE DEI REATI

I reati contemplati dall'art. 25 – novies del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

Art. 171 L. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[...]

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Si precisa che:

- condotta del delitto di cui al comma 1 è costituita dalla messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
- Con tale norma si è voluto tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, il quale potrebbe vedere vanificare le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
- La condotta del delitto di cui al comma 2 è costruita da numerose azioni volte ad usurpare la paternità dell'opera, a deformare, a mutilare o comunque a modificare l'opera medesima, offendendo in tal modo l'onore e la reputazione dell'autore

Art. 171 bis L. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a



consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Si precisa che:

- La disposizione in questione è stata introdotta dal Legislatore con l'obiettivo di tutelare penalmente il software.
- L'elemento oggettivo del reato di cui al comma 1 dell'art. 171 bis L. 633/1941 consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, una delle seguenti condotte tra loro alternative: la duplicazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, la concessione in locazione di programmi per elaboratori e programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
- Oggetto della tutela, ai sensi dell'art. 2 della L. 633/1941, sono tutti quei programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- Lo scopo commerciale o imprenditoriale non si realizza con l'uso del programma da parte di un imprenditore, essendo, invece, richiesto che chi commetta il fatto eserciti in forma imprenditoriale una delle attività descritte nella norma; si può comunque ritenere integrato questo reato ogni qualvolta nell'ambito di una azienda vengano utilizzati programmi non originali, anche al solo fine – ad esempio – di risparmiare il costo di acquisto dei software originali.
- Sono da ritenere abusive tutte le operazioni sui programmi informatici che siano realizzate al di fuori delle forme previste dagli artt. 64 bis, 64 ter e 64 quater L. 633/1941.
- Ai fini della sussistenza del reato si ritiene essere sufficiente che la condotta abbia ad oggetto anche solo una parte del programma, purché si tratti di una parte dotata di una propria autonomia funzionale o costituente il nucleo centrale del programma stesso.
- L'elemento oggettivo del reato di cui al comma 2 dell'art. 171 bis L. 633/1941 consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, una delle seguenti condotte tra loro alternative: riproduzione o trasferimento su altro supporto; distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione degli artt. articoli 64 quinquies e 64 sexies; estrazione o riutilizzo di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e 102 ter; distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.



-
- Oggetto della tutela del reato di cui al comma 2 sono le banche dati. Con esse si deve intendere, ai sensi dell'art. 2, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
 - È richiesto in capo all'agente il dolo specifico di trarre profitto.
 - Sono previste aggravanti nel caso in cui il fatto sia di rilevante gravità.

Art. 171 ter L. 633/1941

- *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure



tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Si precisa che:

- La disposizione è finalizzata alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno.
- Oggetto delle condotte elencate dal Legislatore al comma 1 dell'articolo in esame possono essere: opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico; dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; ogni altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE; servizi criptati; dispositivi o elementi di decodificazione speciale.
- Oggetto delle condotte elencate dal Legislatore al comma 2 del medesimo articolo possono essere: copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; opere dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parti di esse.
- Si esclude la punibilità se il fatto è commesso per uso personale.
- Ai sensi del comma 1 è richiesto in capo all'agente il dolo specifico individuato nel fine di lucro.



-
- È prevista una diminuzione di pena nel caso in cui il fatto risulti di particolare tenuità.

Art. 171 septies L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.*

Si precisa che:

- La disposizione è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in una prospettiva di tutela anticipata del diritto d'autore.
- La condotta di cui alla lett. a) dell'art. 171 septies L. 633/1941 si realizza allorché i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno non comunicano alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari ai fini di un'univoca identificazione dei medesimi supporti.
- La condotta di cui alla lett. b) del medesimo articolo è costituita dalla falsa dichiarazione circa l'attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
- La falsa dichiarazione è punita, ai sensi dell'art. 171 septies L. 633/1941, esclusivamente se il fatto non costituisce un più grave reato.
-

Art. 171 octies L. 633/1941

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Si precisa che:

- Il presupposto del reato è che il fatto non costituisca un più grave reato.



-
- La disposizione in esame punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
 - L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, individuato nel perseguimento di fini fraudolenti.
 - È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia di rilevante gravità.

Art. 174 quinquies L. 633/1941

Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.



3. ATTIVITA' SENSIBILI

All'esito dell'attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati, svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono emerse quali attività sensibili:

- a) L'utilizzo in ambito aziendale di software e banche dati;
- b) La pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendale;

In termini generali, l'utilizzo di software e banche dati in ambito aziendale costituisce un'attività sensibile in relazione alla possibile commissione di reati l'abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratore.

La pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendale restanti attività è invece suscettibile di rischio laddove venga posta in essere in assenza delle necessarie autorizzazioni, o comunque con modalità lesive delle prerogative che per legge spettano all'autore e/o al titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera.



4. CONTROLLI POSTI IN ESSERE DALLA SOCIETÀ'

Il sistema di controlli posti in essere dalla Società è articolato su due principali livelli, ciascuno dei quali focalizzato su obiettivi specifici e sostanzialmente distinti, ancorché correlati.

Primo livello

a) Principi generali di comportamento

Nella presente Sezione si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai componenti degli Organi Sociali, Dipendenti e Consulenti, in riferimento al rischio di commissione di Reati contro in materia di violazione del diritto d'autore.

I soggetti summenzionati devono conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale;
- in generale la normativa italiana e straniera applicabile.

Costituisce inoltre presidio generale in ordine alla prevenzione di reati derivanti da violazione dei diritti di autore di opere dell'ingegno, l'espresso divieto di - in mancanza delle necessarie autorizzazioni - mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque di utilizzare software o banche dati.

b) Procedure specifiche

Dal momento che il processo maggiormente a rischio in relazione alla commissione di un reato in violazione del diritto d'autore è l'acquisto ed installazione di risorse software protette da licenza, si ritiene opportuno, in questa sede ricordare che, come meglio specificato nella parte speciale relativa ai reati informatici, in relazione all'utilizzo di software e banche dati, è attribuito al Responsabile IT il compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società, curando:

- la definizione e corretta gestione dell'architettura dei sistemi informatici presenti all'interno della società (*hardware, software* e reti), ivi compresi i necessari presidi di controllo;
- la realizzazione e la cura della risorse informatiche.
-



Il rischio di compimento del reato risulta, dunque, presidiato dalle attività di controllo effettuate dal Responsabile IT esposte con riferimento ai reati informatici. Pertanto **le attività di controllo proprie dell'Organismo di Vigilanza rientrano nei protocolli di secondo livello previsti per i reati informatici.**